STATUTO DELLA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO TRA LE OPERAJE DI MANTOVA

Società di mutuo soccorso tra le operaie

Digitized by Google

Digitized by Google

320/27

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

TRA LE OPERAJE

DI

MANTOVA

MANTOVA

TIPOGRAFIA DI B. BALBIANI

1870.

Digitized by Google

Digitized by Google

STATUTO

NATURA, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETÀ

Art. 1. È instituita in **Mantova** una **Società di Mutuo Soccorso tra le Operaje** sotto la tutela e la osservanza dello **Statuto** del Regno e precisamente dell' Art. 32.

Art. 2. Essa ha per iscopo il **Mutuo Soccorso Materiale, morale ed intellettuale**: Tende quindi a procurare alle Socie che la compongono con tenui sacrificii comuni, un sussidio materiale nei casi di impotenza al lavoro, per causa di malattia o di vecchiaja ed a porgere loro tutti quei mezzi che possono promuovere la moralità e l' istruzione.

DELLE SOCIE

Art. 3. La Società si compone di tre Classi di Socie, cioè:

A. **SOCIE EFFETTIVE** quelle le quali si obbligano di versare in ciascun mese in via anticipata e nella Cassa Sociale **una lira** onde acquistare diritto a tutti i beneficii di questa Mutua Associazione.

Digitized by Google

Art. 9. La domanda d' ammissione dovrà presentarsi alla Direzione, in essa sarà indicato il luogo di nascita, il nome e cognome, la paternità e l' ultimo domicilio; allegata a tale domanda occorre la fede di nascita.

ESCLUSIONE DELLE SOCIE

Art. 10. Sono escluse:

§ 1. Tutte quelle Socie che all' epoca dell' inscrizione hanno taciuto malattie croniche.

§ 2. Quelle che tengono una condotta notoriamente immorale; le madri che maltrattano in via abituale i loro figli e li abbandonano all' ozio ed al vagabondaggio.

§ 3. Tutte quelle che abbiano commesso azioni infamanti ed abbiano subita una condanna.

§ 4. Quelle che fossero dedite all' ozio, all' abuso del vino e dei liquori.

§ 5. Quelle che incaricate di amministrare i fondi della Società ne dovessero abusare.

§ 6. Quelle che turbano l' ordine delle adunanze, e che si rifiutano all' esecuzione di quanto è prescritto dal presente Statuto.

§ 7. Quelle infine che per due mesi non abbiano pagata la quota stabilita.

Art. 11. L' esclusione di una Socia può essere proposta almeno da venticinque Socie, le quali facciano constare per iscritto al Consiglio sul conto della medesima, alcune delle colpe o mancanze sopra accomiate. Il Consiglio può altresì di moto proprio escludere alcune delle Socie, ma sia nel primo che nel secondo caso, è tenuto a riferirne all' Assemblea Generale per la debita approvazione.

Digitized by Google

Art. 18 La tassa d' ammissione di cui all' articolo precedente dovrà essere versata dalla Socia nell'atto dell' inscrizione, facoltativa al Consiglio o Direzione di autorizzare la Socia ad effettuare il versamento in rate settimanali non minore di Lire una.

Art. 19. Il contributo mensile deve essere pagato dalla Socia anche in caso di malattia.

Art. 20. Le ammalate abitanti fuori di Città, dovranno avvisare la Società nei primi otto giorni di malattia con un certificato del medico curante debitamente legalizzato dal Sindaco del Luogo; in caso di ritardo la malattia verrà solo riconosciuta da otto giorni dalla data dell' Avviso.

Art. 21. Le Socie Effettive saranno tenute di accettare qualsiasi carica che loro venisse affidata dall'Assemblea Generale; le Socie Onorararie invece, quando sieno fra le elette farà d'uopo che abbiano a dare la loro adesione.

Art. 22. Le Socie durante le sedute dovranno tenersi coi dovuti riguardi, e ciò in omaggio di quanto è stato premesso dall' art. 1. dello Statuto presente, nè sarà ad esse lecito il sortire dalla sfera della materia posta in discussione, facoltativo alle medesime di sottoporre con dignità le loro viste, ma rigorosamente proibito di parlare di *politica* e di *religione* a seconda di quanto è contemplato nell' art. 60.

Art. 23. Una deputazione della Società assiste ai funerali delle Socie.

DIRITTI DELLE SOCIE

Art. 24. Le Socie **Effettive Fondatrici** cadendo ammalate, avranno diritto al sussidio **immediato** di **lire una** al giorno. Le Socie **Effettive** invece avranno diritto ad

Digitized by Google

Art. 33. Quella Socia Onoraria che desiderasse di appartenere alle Socie Effettive, onde acquistare diritto ai beneficii sociali, dovrà rivolgere domanda alla Presidenza, la quale sarà tenuta a secondare il desiderio espresso, quando però al momento di questa domanda non abbia oltrepassato il cinquantesimo anno, e si assoggetti al pagamento della tassa d' ammissione.

Art. 34. Quando le condizioni finanziarie della Società lo permetteranno, sarà stabilita una pensione per tutte quelle Socie di sessant' anni compiuti, qualora contino però 12 anni di appartenenza alla Società.

Art. 35. Le Socie hanno il diritto per un intero mese dopo la presentazione del rendiconto semestrale, di chiedere alla Direzione visione dei registri e carte d' Amministrazione, come di qualunque atto o convenzione risguardante la Società.

ORDINAMENTO DELLA SOCIETA'

Art. 36. La Società è rappresentata ed amministrata:

1.° Dal Consiglio d' Amministrazione.

2.° Dalla Commissione di Revisione

DELL' ASSEMBLEA GENERALE

Art. 37. L' Assemblea Generale viene soltanto costituita dalle Socie Effettive e Socie Onorarie.

Si aduna col mezzo della pubblicazione di affissi ed inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Città, ordinariamente nella seconda quindicina di Gennajo d'ogni anno, e straordinariamente quando è convocata dalla Direzione, da otto Consigliere che abbiano fatto domanda alla Presidentessa o da 40 Socie.

Digitized by Google

§ 3. Sulla determinazione del numero e dello stipendio degl'impiegati della Società.

§ 4. Sulle modificazioni od aggiunte dello Statuto Sociale, quando non sieno conformi al voto della Direzione e del Consiglio, non saranno valide se non vengano confermate in una seconda adunanza, convocata dalle proponenti coll'intervallo di dodici giorni almeno.

Art. 40. Per essere ammesso nella Sala dell'Adunanza, la Socia deve comprovare la sua qualità, presentando agli incaricati all' ingresso, il libretto d'ammissione regolarmente tenuto.

DEL CONSIGLIO

Art. 41. Il Consiglio è composto di 17 Socie e dei tre Assessori come all'Art. 38 i quali non possono avere che il voto consultivo; tale Consiglio è eletto ogni quattro anni dall' Assemblea Generale a maggioranza relativa. Non possono essere contemporaneamente Consigliere madre e figlia, suocera e nuora, due o più sorelle. Chi ha più voti esclude chi ne ha meno; a parità la più vecchia esclude la più giovane.

Art. 42. Le Consigliere sono sempre rielleggibili.

Art. 43. Nella riunione del Consiglio si debbono considerare come Consigliere, le dodici elette per tale carica, la Presidentessa, le due vici Presidentesse, le due Direttrici, e quali Consiglieri i tre Assessori non che il Segretario, e la persona incaricata della custodia del denaro, qualora questi due ultimi non sieno retribuiti.

Art. 44. Il Consiglio si raduna ordinariamente nella prima Domenica successiva alla sua elezione, e nella prima Domenica d'ogni mese; straordinariamente dietro invito della Direzione, consegnato almeno tre giorni

Digitized by Google

DELLA DIREZIONE

Art. 49. La Direzione che forma parte del Consiglio, dev'essere composta della Presidentessa, delle due Vici Presidentesse, delle due Direttrici e dei tre Assessori. — Hanno voto deliberativo nella Direzione, la Presidentessa, le due vici Presidentesse, le due Direttrici, ed i tre Assessori, il solo voto consultivo.

Art. 50. La Direzione ammette le nuove Socie, nomina in caso di malattia in ispecialità del Segretario e di chi ha incarico di custodire il danaro altre persone atte a disimpegno dell'incombenze a queste affidate, acciò non siavi remora o sospensione nella regolare gestione, tratta tutti gli affari di ordinaria amministrazione, rappresenta la Società in confronto delle Sócie e di terzi, predispone gli affari da trattarsi nel Consiglio e nell' Assemblea, facendo rapporti sui progetti proposti da altre; rilascia i mandati per sussidii e per altre spese approvate od ordinarie, verifica i conti del Segretario e controlla lo stato della Cassa. — La Direzione compila e tiene in ordine l' inventario della sostanza della Società, ed in base allo stesso ne fa la consegna alla Direzione subentrante.

Art. 51. La Direzione tiene sedute ordinarie tutte le Domeniche, e può essere convocata anche in altro giorno dalla Presidenza.

Art. 52. L' Adunanza è legale quando siano presenti tre delle persone aventi diritto al voto, compresa la Presidentessa.

Art. 53. Gli atti della Società saranno firmati dalla Presidentessa, ed in sua assenza da una delle Vici Presidentesse per anzianità, e dal Segretario.

Digitized by Google

sua mancanza ad una delle Vici Presidentesse od a una delle Direttrici per anzianità.

Art. 59. É più anziana quella che ha avuto maggiori voti nel primo scrutinio, ed a parità di voti la più vecchia.

Art. 60. Chi presiede l'Adunanza, ha lo stretto obbligo di mantenere il decoro e l' ordine della discussione, d'impedire con tutto il rigore necessario che si muovono argomenti di natura **politica o religiosa**, questioni sempre estranee allo scopo cui mirar deve la Società. Accorda e toglie la parola, fa stendere il verbale della seduta, chiama all'ordine le perturbatrici, ed al bisogno le fa espellere dalla Adunanza, e scioglie questa nel caso di disordine, ritirandosi con riserva di procedere a seconda del caso. La Presidenza proclama l' esito delle deliberazioni.

Art. 61. Quando per mancanza di numero legale non si potesse prendere una deliberazione nella prima adunanza, l' Assemblea Generale dovrà essere nuovamente convocata sul medesimo oggetto, ed in tal caso le sue deliberazioni saranno valide sia qualunque fosse stato il numero delle intervenute.

Art. 62. Le proposte da trattarsi nelle sedute dovranno essere formulate, e comunicate colla lettera di convocazione o cogli affissi secondo il caso.

Art. 63. Quando non è disposto altrimenti nel presente regolamento, le deliberazioni si prendono per maggioranza assoluta per alzata e seduta. Intorno alle ammonizioni, multe, ed esclusioni si vota a scrutinio segreto.

Art. 64. Tutte le nomine si fanno mediante schede. Lo spoglio vien fatto dalla Commissione di scrutinio composta di cinque Socie elette dalle presenti alla votazione sì tosto avranno raggiunto il numero di venti.

Art. 65. Si astengono dal votare i parenti di una

Digitized by Google

DEL CASSIERE

Art. 72. Il Cassiere riscuote sopra reversale del Segretario i contributi mensili, ed esige il denaro altrimenti spettante alla Società, fa i pagamenti sopra mandati emessi dalla Direzione, non tenendo nella Cassa succursale che il puro necessario corrispondente alle spese giornaliere; presenta il conto d'entrata e d'uscita ogni mese, ad ogni semestre ed alla fine dell'anno alla Direzione.

CASSA

Art. 73. Presso il Consiglio d'Amministrazione vi sarà una Cassa principale fermata ed assicurata a tre chiavi le quali rimarranno, una presso la Presidenza, l'altra presso il Segretario e la terza finalmente in mano al Cassiere.

Art. 74. Parimenti una Cassa Succursale assicurata con una chiave starà per uso del Segretario.

IMPIEGO DEI FONDI

Art. 75. Quando presso la Cassa emerga un fondo sufficiente a sopperire i bisogni presumibili dell'anno, il Consiglio potrà disporre perchè a vantaggio della Società le somme ulteriori sieno impiegate in Cartelle di Pubblico Credito, in Mutui Ipotecarj, od in altro cauto modo, esclusa qualsiasi speculazione commerciale. L'eccedenze verranno impiegate nell' acquisto di Libretti della Cassa di Risparmio di Mantova, da intestarsi al nome della Società.

Digitized by Google

tario Provvisorio, ed incontrare le spese occorrenti all' impianto.

Nella prima adunanza dovrà essere eletta questa nuova Direzione la quale sarà composta di una Presidentessa, di una Vice Presidentessa e di cinque Consigliere le quali tosto assumeranno l' Amministrazione della Società.

La Commissione Promotrice

Presidentessa CURUZ GUERRIERI TERESA
Vice-Presidentessa CAVALAZZI EMILIA.

CONSIGLIERE

Galli Carolina -- Posio Giulia -- Balbiani Marietta
Menghi Amalia -- Finardi Angela.

Arrivabene marchesa Teresa
Benzoni marchesa Giulia
Berla Elisa
Bestagno Luigia
Biavati Vittoria
Borghetti Lechi cont. Eleonora
Carnevali Angiolina
Cavriani marchesa Olimpia
Cavriani marchesa Costanza
Conti Ernestina
Fano Angelica
Franzini contessa Luigia
Franzini contessa Eugenia
Gonzaga principessa Elisa
Grandi Amalia
Lanzoni Clara
Lanzoni Boselli Angiolina
Latini Maddalena
Loria Enrichetta
Magnaguti contessa Fanny
Magnaguti contessa Costanza
Montelaghi Angiolina
Mortara Sara
Negri Scappini Selene
Nerli marchesa Francesca
Nievo Adele
Norsa Allegrina
Omboni Carolina
Quajotto Clementina
Sforni Benedetta
Sforni Adele
Tacinelli Maria
Tunisi Livia

Mantova, 26 *Giugno* 1870.

20 LUG 18[illegible]

Digitized by Google

N.

CERTIFICATO D'AMMISSIONE

La Socia Effettiva

in età d'anni nativa di

fu ammessa in questa Società il giorno

avendo effettuato il pagamento della tassa d'ammissione di L.

Mantova li 187

LA PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

Digitized by Google

Pagamenti *fatti nell' anno* 187

MESI	BOLLO	DATA	FIRMA di chi riceve
Gennajo			
Febbrajo			
Marzo			
Aprile			
Maggio			
Giugno			
Luglio			
Agosto			
Settembre			
Ottobre			
Novembre			
Dicembre			

Digitized by Google

Pagamenti fatti nell'anno 187

MESE	BOLLO	DATA	FIRMA di chi riceve
Gennajo			
Febbrajo			
Marzo			
Aprile			
Maggio			
Giugno			
Luglio			
Agosto			
Settembre			
Ottobre			
Novembre			
Dicembre			

Digitized by Google

Sussidi *esatti per Malattie*

Numero del Mandato	EPOCA		Giorni di durata	Pagamenti parziali	Totale sussidio per ogni malattia	*Annotazioni*
	del principio della malattia	della fine della malattia				

20 LUG 1870

93+390

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google